Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **1338**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione dell'istituto speciale di tecnologie industriali meccaniche ISTIM.

TITOLO IV.

Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche (ISTIM)

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 31. — Presso la facoltà di ingegneria è istituita una « Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche ISTIM » (scuola diretta a fini speciali) ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera *a*), del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si propone di formare giovani preparati nel campo delle tecnologie industriali meccaniche al fine di organizzare e seguire la produzione nelle imprese industriali.

La scuola conferisce il diploma in tecnologie industriali meccaniche.

Art. 32. — La scuola ha sede propria e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e didattica in conformità alla convenzione stipulata fra il politecnico e l'ente morale G. Feltrinelli quale ente promotore della scuola.

Art. 33. — La scuola ha un proprio consiglio di direzione che è composto di tre membri:

il direttore della scuola che è nominato dal rettore del politecnico su proposta dell'ente morale G. Feltrinelli approvata dalla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

un membro nominato dal rettore del Politecnico di Milano su proposta del direttore dell'istituto di meccanica e costruzione delle macchine del Politecnico di Milano;

un membro nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente morale G. Feltrinelli.

Art. 34. — Il consiglio di direzione è l'organo direttivo della scuola: il direttore ne attua le decisioni.

Il consiglio di direzione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 35. — I mezzi finanziari per il funzionamento della scuola sono reperiti dall'ente morale G. Feltrinelli ed amministrati dalla scuola ai sensi dell'art. 32.

Art. 36. — Il personale insegnante della scuola è nominato per la durata di un anno dal rettore su proposta del consiglio di direzione della scuola approvata dal consiglio di facoltà di ingegneria del politecnico.

Art. 37. — I professori così nominati unitamente ad un rappresentante eletto dagli studenti per ogni anno di corso formano il consiglio didattico della scuola. Tale consiglio è diretto dal direttore della scuola, e delibera in merito al coordinamento didattico e alle questioni disciplinari.

Art. 38. — Il corso di diploma ha la durata di tre anni e comprende anche periodi di stage in Italia e all'estero. I singoli insegnamenti possono essere a durata annuale o semestrale. Gli esami di profitto si svolgono normalmente in tre sessioni: una invernale, una estiva ed una di ricupero autunnale.

Gli esami degli insegnamenti svolti nel primo semestre possono essere tenuti nella sessione invernale alla fine del semestre stesso.

Gli allievi che alla fine della sessione autunnale non hanno in arretrato complessivamente più di due esami possono iscriversi al corso successivo. Se hanno in arretrato complessivamente più di due esami possono iscriversi come fuori corso senza obbligo di frequenza e senza borsa di studio, al massimo per un anno.

Gli allievi che hanno superato tutti gli esami di profitto prescritti sono ammessi all'esame di diploma.

Art. 39. — L'esame di diploma consiste in un colloquio finale sulle materie del corso davanti ad una commissione composta di almeno cinque professori della scuola nominati dal consiglio di direzione e da due membri esterni nominati uno dal consiglio di amministrazione dell'ente morale G. Feltrinelli ed uno dal preside della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Il voto di diploma tiene conto della media degli esami di profitto, delle votazioni riportate anche nei periodi di stage e del risultato del colloquio finale. Nel diploma risulta anche se lo studente ha superato l'esame del Lower Certificate di Cambridge o titolo equivalente.

Il diploma è conferito dal rettore del Politecnico di Milano.

Art. 40. — I titoli di ammissione alla scuola sono i diplomi di perito meccanico, metalmeccanico, termotecnico, elettrotecnico ed elettronico. Ogni anno il consiglio di facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano su proposta dell'ente morale G. Feltrinelli delibera il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno. L'ammissione viene decisa dal consiglio di direzione della scuola in base al *curriculum* scolastico per l'ottenimento del diploma di perito ed al risultato di un colloquio secondo modalità definite anno per anno dal consiglio di direzione della scuola e pubblicate nel manifesto annuale.

Art. 41. — Le materie di insegnamento sono:

Matematica;
Chimica e metallurgia;
Meccanica;
Tempi e metodi e cicli di lavorazione;
Elettrotecnica e misure elettriche, oppure tecnologia e disegno meccanico;
Inglese;
Elettronica;
Fisica tecnica;
Trattamenti termici;
Lavorazioni meccaniche a caldo;
Lavorazioni meccaniche a freddo;
Misure meccaniche;
Calcolatori ed applicazioni;
Automazione;
Statistica e controllo statistico di qualità;
Organizzazione e fattore umano del lavoro;
Economia e ricerca operativa;
Tribologia e manutenzione.

Tali materie potranno essere anche divise in più corsi a durata semestrale o annuale con insegnanti diversi nello stesso od in diversi anni di corso.

Ogni anno il consiglio della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano su proposta del consiglio di direzione della scuola delibera il piano di studio, ossia le ore da assegnare alle materie di insegnamento, la loro durata semestrale o annuale, e la loro eventuale suddivisione in più corsi, ed i programmi di insegnamento.

Art. 42. — Gli studenti sono tenuti, per la frequenza dei corsi, a pagare la tassa di iscrizione e frequenza di L. 50.000 e sono tenuti a pagare la tassa erariale di diploma di L. 6.000.

Art. 43. - *Norme transitorie.* — Nel 1969-70 saranno ammessi direttamente al secondo anno ed al terzo del presente corso di diploma gli allievi che hanno superato rispettivamente il primo e il secondo anno dello attuale corso ISTIM organizzato dall'ente morale G. Feltrinelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 162. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1339.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Messina è istituita la facoltà di scienze politiche.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza della stessa università passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) tre posti di professore di ruolo mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Messina e propriamente i posti assegnati alle cattedre di istituzioni di diritto privato (ricoperto dal prof. L. Campagna); di istituzioni di diritto pubblico (ricoperto dal prof. M. Nigro) e di un'altra cattedra attualmente vacante. Con i posti sono trasferiti anche i relativi professori;

b) quattro posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Messina e propriamente i posti assegnati alle cattedre di dottrina dello Stato (1); di istituzioni di diritto pubblico (1); di storia moderna (2).

Art. 3.

Le attribuzioni, che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà, sono esercitate per la predetta facoltà di scienze politiche da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 163. — CARUSO

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Messina, relativo all'istituzione della facoltà di scienze politiche.

Art. 1. — All'elenco delle facoltà che comprende l'Università di Messina è aggiunta la seguente:

Facoltà di scienze politiche.

Art. 12. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza ».

L'art. 14, relativo al corso di laurea in scienze politiche è soppresso.

Dopo l'art. 13 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facoltà di scienze politiche.

Facoltà di scienze politiche

Art. 14. — Il corso di laurea comprende un biennio propedeutico, comune a tutti gli iscritti, ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-internazionale, politico-economico, storico-politico, politico-sociale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato le prove di esame relative agli insegnamenti obbligatori ed a quelli opzionali per un minimo di diciannove insegnamenti annuali, oltre che a due lingue straniere. Qualora la facoltà istituisca corsi semestrali, due corsi semestrali equivalgono ad un corso annuale e vanno computati come un unico insegnamento, ai fini del raggiungimento del numero minimo di diciannove insegnamenti annuali, dei quali occorre aver seguito i corsi e superato le prove di esame per essere ammesso all'esame di laurea. Per i corsi pluriennali elusivi ad una stessa materia, ogni esame annuale è computato ai fini del raggiungimento del numero minimo di corsi sopra stabiliti.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 15. — Il biennio propedeutico comprende i seguenti nove insegnamenti obbligatori:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna;
7) Istituzioni di diritto privato;
8) Storia delle istituzioni politiche;
9) Storia delle dottrine politiche.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 16. — All'inizio di ogni anno accademico, la facoltà predisporrà, per ogni indirizzo del biennio di specializzazione un elenco di quindici insegnamenti, dei quali non più di sette e non meno di quattro saranno fissati dalla facoltà come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti sino a raggiungere il numero di dieci insegnamenti, ivi compresi quelli fissati dalla facoltà come obbligatori nel biennio.

L'elenco degli insegnamenti verrà predisposto dalla facoltà scegliendo gli insegnamenti fra le materie qui di seguito indicate:

Scienza della politica;
Organizzazione internazionale;
Storia contemporanea;
Politica economica e finanziaria;
Dottrina dello Stato;
Diritto amministrativo;
Diritto internazionale;
Diritto del lavoro;
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Geografia politica ed economica;
Scienza delle finanze;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Demografia;
Diplomazia e diritto diplomatico;
Diritto anglo-americano;
Diritto commerciale;
Diritto degli enti locali;
Diritto delle comunità europee;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico;
Diritto finanziario;

Diritto internazionale privato;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto processuale civile;
Diritto pubblico americano;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Economia internazionale;
Etnologia;
Filosofia del diritto;
Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
Legislazione del lavoro;
Legislazione sociale;
Matematica per economisti;
Matematica per le scienze sociali;
Metodologia della ricerca storica;
Metodologia delle scienze sociali;
Organizzazione economico-aziendale;
Pianificazione ed organizzazione territoriale;
Programmazione economica;
Psicologia;
Psicologia sociale;
Ricerca operativa;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia dell'amministrazione;
Sociologia del lavoro e dell'industria;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia economica;
Sociologia giuridica;
Sociologia politica;
Sociologia urbana e rurale;
Statistica economica;
Statistica per la ricerca economica;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia del giornalismo;
Storia del diritto italiano;
Storia della Chiesa;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia dell'economia;
Storia delle dottrine economiche;
Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
Storia e politica monetaria;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
Teoria e politica dello sviluppo.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

L'elenco delle materie obbligatorie del biennio di specializzazione, distinto per indirizzo, è il seguente:

Indirizzo politico-amministrativo: 1) Diritto amministrativo; 2) Dottrina dello Stato; 3) Diritto internazionale; 4) Politica economica e finanziaria; 5) Scienza delle finanze; 6) Scienza dell'amministrazione; 7) Diritto del lavoro.

Indirizzo politico-economico: 1) Politica economica e finanziaria; 2) Scienza delle finanze; 3) Geografia politica ed economica; 4) Diritto del lavoro; 5) Storia delle dottrine economiche; 6) Statistica economica; 7) Economia e politica monetaria.

Indirizzo politico-internazionale: 1) Diritto internazionale; 2) Storia dei trattati e politica internazionale; 3) Storia contemporanea; 4) Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici; 5) Geografia politica ed economica; 6) Organizzazione internazionale; 7) Economia internazionale.

Indirizzo storico-politico: 1) Storia contemporanea; 2) Storia dei trattati e politica internazionale; 3) Storia dell'economia; 4) Metodologia della ricerca storica; 5) Storia dei partiti e dei movimenti politici; 6) Storia dei movimenti sindacali; 7) Dottrina dello Stato.

Indirizzo politico-sociale: 1) Sociologia politica; 2) Sociologia giuridica; 3) Metodologia delle scienze sociali; 4) Psicologia sociale; 5) Dottrina dello Stato; 6) Storia contemporanea; 7) Scienza della politica.

Art. 17. — Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto pubblico, per diritto costituzionale italiano e comparato, diritto internazionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, istituzioni di diritto e di procedura penale, contabilità dello Stato e degli enti pubblici, diritto degli enti locali, diritto della comunità europea, diritto ecclesiastico, diritto finanziario, diritto parlamentare, diritto processuale amministrativo, diritto pubblico americano, diritto pubblico dell'economia, diritto regionale, diritto tributario, legislazione del lavoro, legislazione sociale;

b) istituzioni di diritto privato, per diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto privato comparato;

c) economia politica per tutte le materie economiche;

d) sociologia per tutte le sociologie speciali.

Art. 18. — Lo studente all'atto della iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare per quale degli indirizzi previsti ed attuati intende optare. Lo studente non potrà ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso se non avrà superato le prove di esame del biennio propedeutico.

Il passaggio da un indirizzo ad un altro potrà essere autorizzato dalla facoltà, previa convalida delle prove di esame già sostenute e delle frequenze.

La scelta da parte dello studente di materie di insegnamento diverse da quelle previste nel piano di studi di ogni singolo indirizzo è subordinata ad autorizzazione della facoltà.

Per gli insegnamenti pluriennali, lo studente deve sostenere le prove di esame alla fine di ciascun anno di corso.

Norme transitorie

Art. 19. — Gli studenti iscritti nell'anno accademico 1969-70 al primo ed al secondo anno di corso dovranno seguire il nuovo ordinamento didattico secondo i piani di studio predisposti dalla facoltà per gli indirizzi da questa attuati.

Gli studenti iscritti nell'anno accademico 1969-70 al terzo ed al quarto anno di corso hanno facoltà di optare per il precedente o per il nuovo ordinamento didattico. Nel caso in cui optino per il nuovo ordinamento dovranno sottoporre alla facoltà, entro il 31 dicembre 1969, il piano di studi che intendono seguire.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FERRARI AGGRADI

LEGGE 1° luglio 1970, n. **518**.

Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero.

Art. 2.

Per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'articolo 1 debbono dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni.

Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attività della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attività svolta.

Art. 3.

Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:

1) le attività che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;

2) le condizioni e le modalità per l'acquisto e la perdita della qualità di socio;

3) la composizione e le modalità di costituzione degli organi dell'associazione;

4) le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;

5) le modalità di approvazione dei bilanci annuali.

Art. 4.

Sono organi delle camere di commercio italiane all'estero:

1) l'assemblea dei soci;

2) il presidente;

3) il segretario generale;

4) il collegio dei revisori.

Le norme statutarie possono prevedere la costituzione di altri organi.

Art. 5.

La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri.

Al segretario generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori.

Art. 6.

Ogni Camera deve inviare entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:

a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;

b) un copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;

c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;

d) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Art. 7.

Alle riunioni degli organi collegiali delle camere di commercio italiane all'estero debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa.

Le camere di commercio italiane all'estero possono altresì invitare alle riunioni dei propri organi collegiali il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 8.

La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire alla associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 9.

Il Ministro per il commercio con l'estero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.

Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l'estero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

Art. 10.

Nei confronti delle camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, numero 1573, e 20 febbraio 1919, n. 273, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sarà stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale conferma le Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dimostrando di essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il decreto di conferma è emanato con le stesse modalità di quello di riconoscimento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — ZAGARI — MORO — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 luglio 1970, n. **519.**

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

Art. 2.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 luglio 1970, n. **520.**

Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1969 e 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 luglio 1970, n. **521.**

Completamento della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per completare la costruzione della nuova sede della scuola archeologica italiana di Atene.

Art. 2.

All'onere di lire 60.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 522.

Recupero e nuova ripartizione di cinque posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui: duemilacentocinquanta per l'anno accademico 1966-67, millecinquanta per l'anno accademico 1967-68, milleduecento per l'anno accademico 1968-69, e milletrecento per l'anno accademico 1969-70;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343; 4 luglio 1967, n. 639; 30 novembre 1967, n. 1348; 29 novembre 1968, n. 1352 e 8 gennaio 1970, n. 28, sono stati, rispettivamente, ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1969-70, millesciccntotrentotto, cinquecentoventuno, trentadue e quattordici posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942 e 23 marzo 1970, n. 254, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei e uno posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri cinque posti non risultano coperti o perchè i relativi concorsi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I cinque posti di assistente di ruolo, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati Atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse sono recuperati dal contingente riservato:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di architettura	
1. Cattedra di caratteri distributivi degli edifici (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI PAVIA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1. Cattedra di semeiotica medica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di giurisprudenza:	
1. Cattedra di diritto costituzionale (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI SASSARI	
Facoltà di agraria:	
1. Cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di economia e commercio:	
1. Cattedra di economia politica (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1

Art. 2.

I cinque posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Firenze:	
1. Cattedra di demografia (per la scuola di statistica)	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Istituto universitario di Salerno:	
1. Cattedra di storia medioevale	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Bari:	
1. Cattedra di clinica pediatrica	2
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Napoli:	
1. Cattedra di industrie agrarie, enologia, caseificio, oleificio	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 159. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1970, n. 523.

Mutamento della denominazione della frazione Piani del comune di Camporosso, in quella di « Camporosso Mare ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 46 dell'8 novembre 1968, con la quale il consiglio comunale di Camporosso (Imperia) ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Piani » sia mutata in quella più appropriata di « Camporosso Mare »;

Vista la deliberazione n. 87 del 13 aprile 1970, con la quale il consiglio provinciale di Imperia ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Piani » del comune di Camporosso, in provincia di Imperia, è mutata in quella di « Camporosso Mare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 157. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1962, con il quale il comune di Brindisi venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 670.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed al comune medesimo venne concesso per anni 20 un contributo straordinario di L. 42.050.000;

Vista la deliberazione consiliare 23 agosto 1968, numero 1895, del comune di Brindisi;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Brindisi approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare la costruzione del nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Aymonino Carlo e Lenci Sergio il comune di Brindisi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 90.000.000 (novantamilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Brindisi un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.545.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 90.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento al 30 giugno di ciascun anno direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Brindisi il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1970
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 153

(6896)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria a Modane.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare onorario a Modane, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato caso per caso l'ufficio consolare di 1ª categoria a Chambery;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

rilascio di procure speciali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dall'ufficio consolare di 1ª categoria a Chambery.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro: MORO

(6839)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Nuova Lini e Lane di Praia a Mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vigli gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Nuova Lini e Lane di Praia a Mare (Cosenza) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Lini e Lane di Praia a Mare (Cosenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6861)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad ampliare il magazzino generale esercitato in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1939, con il quale la Cassa di risparmio di Reggio Emilia fu autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Reggio Emilia, località Villa Ospizio;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1956 e 5 gennaio 1957, con i quali il predetto istituto venne autorizzato a gestire in regime di magazzino generale anche i locali costruiti in Reggio Emilia, via Adua;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1961, con il quale la sede del magazzino generale di Reggio Emilia, via Adua, fu dichiarata — previa autorizzazione all'ampliamento — sede principale, e quella di Villa Ospizio succursale;

Vista l'istanza in data 8 agosto 1966, con la quale la Cassa di risparmio di Reggio Emilia ha chiesto sia la autorizzazione ad ampliare la suddetta sede principale del magazzino generale con la costruzione di un capannone — da adibire al deposito di formaggio grana — sia la revoca dell'autorizzazione per la succursale di Reggio Emilia, Villa Ospizio;

Vista la deliberazione n. 413 del 23 settembre 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la lettera dell'ufficio del genio civile di Reggio Emilia, n. 6665/69/18 del 4 marzo 1970, con la quale si dichiara che i lavori di costruzione del suddetto capannone sono stati ultimati ed eseguiti in conformità al progetto a suo tempo approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata ad ampliare la sede principale del magazzino generale da essa esercitato in Reggio Emilia, sita in via Adua, con un capannone della superficie di mq. 3511, suddiviso in sei scomparti, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone può essere depositato formaggio grana; per le operazioni di deposito in esso effettuate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 2.

E' revocata alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia, l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1961, richiamato nelle premesse, relativa alla succursale del magazzino generale, sita in Reggio Emilia, località Villa Ospizio.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

(6838)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca delle autorizzazioni alla produzione di preparati galenici, specialità medicinali, prodotti biologici e prodotti chimici usati in medicina rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Istifar Albanese, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti (due) dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 12 novembre 1951, con i quali la ditta Istifar Albanese fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Viotti, 3, specialità medicinali e preparati galenici, limitatamente al fialettaggio sterilizzabile in autoclave, pomate e compresse;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 665 in data 7 agosto 1956 e n. 726 in data 7 novembre 1956, con i quali la ditta predetta fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica suindicata rispettivamente prodotti biologici e prodotti chimici usati in medicina;

Visto il proprio decreto n. 2588 in data 14 maggio 1959, con il quale la ditta suddetta fu autorizzata ad estendere la produzione galenica della propria officina farmaceutica alle forme farmaceutiche in confetti e supposte;

Vista la comunicazione in data 17 febbraio 1967 della ditta Società industria terapeutica italiana S.I.T.I. dalla quale risulta che la predetta ha rilevato tutta l'attività industriale della ditta Istifar Albanese ivi comprese le attrezzature e gli arredi della officina farmaceutica che a seguito di ciò è stata smantellata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate per rilevamento della attività industriale da parte di altra ditta le autorizzazioni relative alla produzione di preparati galenici, specialità medicinali, prodotti biologici e prodotti chimici da usare in medicina, concesse con i decreti A.C.I.S. in data 12 novembre 1951 (due) n. 665, in data 7 agosto 1956 e n. 726 in data 7 novembre 1956 e con il decreto ministeriale n. 2588 in data 14 maggio 1959 alla officina farmaceutica della ditta Istifar Albanese sita in Milano, via Viotti, 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6801)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Sarreri Giancarlo, sita in Carasco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 2965 in data 9 giugno 1962, con il quale la ditta Sarreri Giancarlo fu autorizzata ad attivare in Carasco (Genova), via Ponte Vecchio, 94/*B*, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici limitatamente alla sola filtrazione ed inflaconamento dell'olio di ricino;

Vista la lettera in data 9 ottobre 1969 nella quale la ditta predetta dichiara che l'officina farmaceutica di cui sopra ha cessato definitivamente ogni attività;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici rilasciata all'officina farmaceutica della ditta Sarreri Giancarlo, sita in Carasco (Genova), via Ponte Vecchio n. 94/*B*, con decreto A.C.I.S. n. 2965 del 9 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6828)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca, su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici rilasciate all'officina farmaceutica della ditta Neoterapici Benvegna, sita in Palermo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 4319 del 13 novembre 1967, con il quale la ditta Neoterapici Benvegna, società in nome collettivo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Palermo, piazza della Vittoria, 7, preparati galenici (fiale in genere estrazione di oli vitaminizzati dal fegato di tonno) e specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Visto il decreto ministeriale n. 4559 del 2 settembre 1968, con il quale la ditta predetta fu autorizzata a produrre nella medesima officina preparati galenici in fiale, compresse, confetti, sciroppi, soluzioni in genere, supposte e gocce;

Vista la lettera in data 28 novembre 1969 nella quale la ditta di cui trattasi dichiara che l'officina in argomento è stata definitivamente smantellata e che non intende più effettuare nei locali di piazza della Vittoria, 7, alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia alla ditta Neoterapici Benvegna, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica, sita in Palermo, piazza della Vittoria, 7, concessa con i decreti ministeriali n. 4319 del 13 novembre 1967 e n. 4559 del 2 settembre 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Palermo è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6806)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Istituto chimico internazionale Rivalta, dell'autorizzazione a produrre nell'officina farmaceutica, sita in Milano, preparati galenici e specialità medicinali chimiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. in data 17 febbraio 1955 e n. 177 in data 17 aprile 1955, con i quali la ditta Istituto chimico internazionale prof. Rivalta fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, corso Magenta, 10, preparati galenici in polveri e sciroppi e specialità medicinali limitatamente alla preparazione di soluzioni, polveri, pomate e supposte;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata alla predetta officina in data 31 marzo 1970;

Vista la lettera del 31 marzo 1970 nella quale la ditta di cui sopra dichiara di aver cessato ogni produzione farmaceutica fin dal marzo del 1969;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1927, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, all'officina farmaceutica della ditta Istituto chimico internazionale Rivalta, sita in Milano, corso Magenta, 10, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche, concessa con decreti A.C.I.S. del 17 febbraio 1955, n. 177, del 17 aprile 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6826)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Medal farmaceutici, sita in Rastignano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3136 in data 15 gennaio 1964, con il quale la ditta Medal farmaceutici fu autorizzata ad attivare in Rastignano (Bologna), via Nazionale, 38/2, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 4 marzo 1970 nella quale la predetta ditta dichiara che l'officina farmaceutica sopracitata è stata definitivamente chiusa e che le attrezzature tecniche sono state completamente trasferite;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Medal farmaceutici, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina sita in Rastignano (Bologna), via Nazionale, 38/2, concessa con decreto ministeriale numero 3136 in data 15 gennaio 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 337, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario dell'insegnante Anna Rita Ronzi avverso il provvedimento del patronato scolastico di Alessano con cui le è stato revocato l'incarico di insegnamento in una sezione di doposcuola istituita dal patronato stesso nell'anno scolastico 1967-68.

(6787)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Vernaccia di Serrapetrona ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Vernaccia di Serrapetrona » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Vernaccia di Serrapetrona »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vernaccia di Serrapetrona » è riservata al vino rosso spumante naturale che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Vernaccia di Serrapetrona » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Vernaccia di Serrapetrona. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve rosse provenienti dai vitigni Sangiovese, Montepulciano e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 20 per cento del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Vernaccia di Serrapetrona » comprende in tutto il territorio del comune di Serrapetrona ed in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche.

Tale zona è così delimitata:

ad est, dal punto di incrocio dei confini dei comuni di Serrapetrona, Tolentino e S. Severino Marche, il limite segue, verso nord, il confine tra i comuni di S. Severino Marche e Tolentino sino ad intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di S. Severino Marche. Lungo tale strada, verso nord ovest, raggiunge quella che attraversa la località Terrante passa per casa Bordoni (q. 302), casa Falcitelli (q. 373) e alla altezza della q. 391, piega verso ovest fino a raggiungere Cusiano.

Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per le Casette fino al bivio per la Maestà (q. 249); da dove verso nord ovest e attraverso c. Giacchetti (q. 307), raggiunge q. 315 sulla strada che dalle Casette conduce alla località Uvaiolo. Da q. 315 prosegue verso sud ovest sino ad incontrare la q. 314 sulla strada statale che congiunge S. Severino Marche con Serrapetrona prosegue quindi sulla medesima verso S. Severino Marche sino alla q. 303.

Dalla q. 303 in linea retta verso sud ovest, attraversando la località Uvaiolo, raggiunge q 369 e per la strada che porta a S. Severino raggiunge quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in direzione sud ovest fino a raggiungerla, passando per le qq. 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (q. 464) segue in direzione sud il sentiero per casa Luzi (q. 474), prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi che passano per le quote 446, 613 e 583 fino ad incrociare il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta Bruschetti.

Inizialmente, verso ovest, segue il confine occidentale e poi parte di quello meridionale del comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con quello di Belforte del Chienti in prossimità di C. Pizzini; seguendo tale confine in direzione ovest, raggiunge (in prossimità del km 62,5) la strada statale n. 77 e lungo la medesima verso nord est prosegue fino ad incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del Chienti in prossimità di C. Serani; lungo tale confine procede verso nord est, fino ad incrociare quello di Serrapetrona, lungo il medesimo in direzione nord raggiunge il punto d'incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Vernaccia di Serrapetrona » devono essere quelle tradizionali della zona, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento adatti con un altitudine non superiore ai 700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle o non sufficientemente soleggiati e quelli preminentemente argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ha. di coltura specializzata non deve superare i q.li 120 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 per cento il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La gradazione minima naturale delle uve che concorrono alla produzione del vino « Vernaccia di Serrapetrona » non deve essere inferiore ai gradi alcoolici complessivi 9,5 prima del leggero appassimento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Serrapetrona, Belforte del Chienti e San Severino Marche, mentre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, la spumantizzazione potrà effettuarsi nell'intero territorio delle provincie di Macerata e di Ancona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

non più del 60 per cento delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, eventualmente presenti, deve essere vinificata normalmente all'atto della vendemmia;

il rimanente, non meno del 40 per cento delle uve, costituito per la totalità da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia di Serrapetrona, deve essere sottoposto a leggero appassimento naturale fino ad assicurare al mosto una gradazione alcoolica minima naturale complessiva di 17;

il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento, deve essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche.

Questa aggiunta e la successiva fermentazione, più o meno prolungata a seconda del tipo da ottenere, dovranno essere effettuate dopo la fine della vendemmia su autorizzazione prefettizia, in base al disposto dell'art. 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Il vino così ottenuto verrà sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale.

La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58 per cento.

Durante la fase di appassimento delle uve è consentito l'uso di impianti di ventilazione, escludendo, attraverso i medesimi, l'immissione di aria calda negli ambienti.

Art. 6.

Il vino spumante « Vernaccia di Serrapetrona » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: persistente a grana fine;
colore: dal granato al rubino;
odore: caratteristico, aromatico, vinoso;
sapore: caratteristico, amabile o dolce con fondo gradevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica minima svolta: 11,5 con un contenuto in zuccheri riduttori da svolgere non inferiore a 10 grammi per litro;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale, il residuo zuccherino e l'estratto secco netto.

Il vino « Vernaccia di Serrapetrona » con un contenuto in zuccheri riduttori da svolgere superiore a 16 grammi per litro deve essere qualificato « amabile o dolce ».

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Vernaccia di Serrapetrona », da usarsi insieme alla qualificazione « spumante » ai sensi di legge, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » « superiore » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino « Vernaccia di Serrapetrona » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione del vino, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

E' consentita, nella misura massima del 10 per cento del volume, la tradizionale correzione con uve, o mosto, o filtrato dolce o vino provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato rispetto al mosto normale nel rapporto di 1 a 3.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti in cui il vitigno Vernaccia di Serrapetrona sia presente in misura non inferiore al 70 per cento del totale ed il rimanente 30 per cento sia composto da altri vitigni di uve rosse.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apportare sui recipienti e bottiglie predetti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(6906)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Strona

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 12936, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Strona, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 1 in data 27 marzo 1970.

(6731)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Cerreto Castello

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 14844, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Cerreto Castello, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 2 in data 3 aprile 1970.

(6732)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Zumaglia

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 14553, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Zumaglia, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 7 in data 3 marzo 1970.

(6733)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Selve Marcone

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 14605, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Selve Marcone, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 7 in data 21 marzo 1970.

(6734)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Ternengo

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 14549, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Ternengo, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 1 in data 21 aprile 1970.

(6735)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Quaregna

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 14570, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Quaregna, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 6 in data 29 gennaio 1970.

(6736)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Vallanzengo

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 15356, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Vallanzengo, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 1 in data 25 gennaio 1970.

(6737)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Mosso S. Maria

Con decreto del 4 luglio 1970, n. 7482, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Mosso S. Maria, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 1 in data 31 gennaio 1970.

(6738)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della federazione fra le società di mutuo soccorso di Parma e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1970 la federazione fra le società di mutuo soccorso di Parma e provincia, costituita il 28 novembre 1948, viene sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile per l'impossibilità di conseguire i fini sociali.

(6730)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento del « Concorso prevenzione infortuni e mostra macchine per l'agricoltura », di Perugia.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ha reso noto che organizzerà il « Concorso prevenzione infortuni e mostra macchine per l'agricoltura », autorizzati a svolgersi con carattere nazionale, dal 20 al 24 settembre 1970 anzichè dal 26 al 30 aprile 1970.

(6739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Conzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.509.545 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6951)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1970 il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 362.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6952)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970 il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.332.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6953)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.968.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6954)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.457.045 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6955)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 480.586.818 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6956)

Autorizzazione al comune di Molare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Molare (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6957)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970 il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.665.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6958)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.916.234 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6959)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970 il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.148.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6960)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970 il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.417.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6961)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970 il comune di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.840.866 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6962)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.840.323 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6963)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970 il comune di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.200.152 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6964)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.836.222 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6965)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.350.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6966)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970 il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.599.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6967)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.577.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6968)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.169.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6969)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.572.245 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6970)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.633.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6971)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970 il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.002.416 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6973)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1970 il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.796.478 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6972)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Tavullia (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.441.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6974)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970 il comune di Torino di Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.837.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6975)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1970 il comune di Zignago (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.308.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 20 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629,12	629,14	629,10	629,05	629,10	629,05	629,10	629,10	629,10
Dollaro canadese	608,45	608,92	609 —	608,90	607,10	608,45	609 —	608,90	608,45	608,40
Franco svizzero	146,20	146,22	146,18	146,205	146,15	146,20	146,21	146,205	146,20	146,20
Corona danese	83,89	83,89	83,90	83,89	83,80	83,89	83,89	83,89	83,89	83,90
Corona norvegese	88,04	88,03	88,06	88,005	88,10	88,04	88,01	88,005	88,04	88,05
Corona svedese	121,23	121,24	121,25	121,24	121,10	121,23	121,24	121,24	121,23	121,20
Fiorino olandese	174,34	174,30	174,40	174,46	174,10	174,34	174,42	174,46	174,34	174,30
Franco belga	12,67	12,677	12,6775	12,676	12,68	12,67	12,6775	12,676	12,67	12,67
Franco francese	114,04	114,02	114,08	114,04	113,95	114,04	114,03	114,04	114,04	114 —
Lira sterlina	1503,30	1502,62	1503,20	1502,85	1502 —	1503,30	1502,75	1502,85	1503,30	1502,65
Marco germanico	173,22	173,22	173,25	173,24	173,10	173,22	173,23	173,24	173,22	173,20
Scellino austriaco	24,37	24,37	24,38	24,378	24,30	24,38	24,3775	24,378	24,37	24,34
Escudo portoghese	22 —	22 —	22 —	21,98	22,10	22 —	22 —	21,98	22 —	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,04	9 —	9,04	9,04	9,04	9,04	9,03

Media dei titoli del 20 luglio 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,275
Redimibile 3,50 % 1934	97,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
» 5 % (Ricostruzione)	81,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,85
» 5 % (Città di Trieste)	76,10
» 5 % (Beni esteri)	72,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,375
» 5,50 % » » 1969-84	87,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	89,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1970

Valuta	
Dollaro USA	629,075
Dollaro canadese	608,95
Franco svizzero	146,207
Corona danese	83,89
Corona norvegese	88,007
Corona svedese	121,24
Fiorino olandese	174,44
Franco belga	12,677
Franco francese	114,035
Lira sterlina	1502,80
Marco germanico	173,235
Scellino austriaco	24,378
Escudo portoghese	21,99
Peseta spagnola	9,04

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 801/70, ai prodotti di cui all'art. 1. lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,697
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,376
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 in peso (1)	7,895
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 (I) (1)	4,474
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	5,164
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,164
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,576
11.01 F	Farina di riso	4,261
11.01 H	Farina di miglio	4,491
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,374
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,831
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,831
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,697
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) . . .	5,376
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,895
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) . . .	4,474
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	5,960
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	5,164
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	3,576
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,261
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,491
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,374
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	6,393
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,831
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,434

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2) . . .	6,852
11.02 B IV a)	Avena spuntata	4,474
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	7,018
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,474
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	3,972
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	4,491
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	4,374
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	6,393
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,831
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,542
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,474
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	3,972
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	4,491
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	4,374
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . .	4,700
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,831
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,376
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena . . .	4,474
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco .	3,972
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,491
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,374
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano) . . .	6,393
11.02 E II	Fiocchi di segala . .	4,831
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, e inferiore od uguale a 0,9 % in peso	8,697
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,376
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,772
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	7,018
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b) .	4,474
11.02 E V	Fiocchi di granturco .	3,972
11.02 E VI	Fiocchi di riso . . .	4,100
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,491
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,374
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,567
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,974
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	11,157
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,336

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,382
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,010
11.07 B	Malto torrefatto . . .	8,170
11.08 A I	Amido di granturco . .	1,167
11.08 A III	Amido di frumento (grano) . .	3,905
11.08 A IV	Fecola di patate	1,167
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,167
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)	7,100
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso (N × 6,25)	1,450
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,523
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,167
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,523
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,167
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,235
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,235
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,235
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso.	1,235
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,235

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Non sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti di cui più del 5 %, in peso, passa attraverso un setaccio di garza di seta le cui maglie hanno una larghezza di 150 microns.

(6341)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica o in scienze delle preparazioni alimentari.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, divisione II^a (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinananza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate in precedenza a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti, dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito,

oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'universalità o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinaria. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto V°) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale

sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico prevsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esami, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una a carattere pratico ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di tecnologia applicata all'industria delle conserve;

b) svolgimento di un tema riguardante un argomento sui contenitori per conserve alimentari.

Prova pratica (con relazione scritta):

c) analisi chimica di un prodotto alimentare conservato.

Prova orale:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulle prove scritte e sulla relazione scritta della prova pratica;

b) discussione sui problemi di chimica e tecnologia della industria conserviera;

c) legislazione sulle conserve alimentari;

d) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;

e) traduzione in italiano dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato).

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Parma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratica, del punto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè dagli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente in prova del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate, potranno essere dispensati su conforme parere del consiglio di amministrazione.

I vincitori che, allo scadere del periodo di prova, non conseguono la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori che, nel termine stabilito non assumono le funzioni presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decadono dalla nomina.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla loro residenza alla stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1970
Registro n. 6, foglio n. 374

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale oltre che nella lingua francese (obbligatoria) anche in quella . . . . (6);

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione di Parma.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli, che vengono prodotti.

. . . . addì . . . . . .

Firma . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per mo-

tivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di .
in servizio a presso
e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . dall'ente . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6743)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE DELLA GENTE DI MARE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice segretario aggiunto della carriera di concetto

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice- segretario aggiunto della carriera di concetto della Cassa marittima meridionale, di cui alla tabella *A*, annessa al regolamento organico del personale ed approvata con decreto interministeriale 9 luglio 1968.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato gli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni: per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computata, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera esecutiva in servizio presso la cassa marittima che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di Secondo Applicato ed abbiano il diploma di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Il requisito dell'età non è richiesto per gli stessi.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata alla Cassa marittima meridionale - Ufficio personale, via San Nicola alla Dogana n. 9, Napoli, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla cassa stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, dovrà essere intestata e indirizzata esclusivamente alla Cassa marittima meridionale.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici della cassa, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, perventano alla cassa marittima oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dalla cassa.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal funzionario della cassa delegato a ricevere la documentazione.

Le comunicazioni della cassa, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La cassa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal comitato esecutivo della cassa a norma dell'art. 9 del regolamento per il personale.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso ai candidati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) Elementi di diritto privato;

b) Legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) Elementi di diritto amministrativo;

2) Elementi di diritto del lavoro.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Votazioni minime - Ammissione alla prova orale

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà fatta comunicazione della data di effettuazione della prova stessa almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso al termine di ciascuna seduta all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza e relativa documentazione

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Al fine predetto la cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate al precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo della cassa, il quale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nel ruolo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria dovranno pervenire al comitato esecutivo della cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i quindici giorni di cui sopra il comitato esecutivo, esaminati gli eventuali reclami ovvero accertata la inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva del concorso e dispone le assunzioni da effettuarsi in base ad essa.

Il comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, può disporre che in luogo dei vincitori del concorso che rinuncino all'assunzione o che rifiutino di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 10, siano assunti in servizio i candidati idonei classificati immediatamente dopo lo ultimo vincitore.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di istruzione secondaria di 2° grado in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato del godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Ai vincitori del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno nella quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, la categoria e la qualifica cui lo interessato è assegnato, la sede alla quale egli è inizialmente destinato e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento per il personale.

L'interessato, prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di avere preso visione delle disposizioni del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il presidente: CAMILLO FEDERICO

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 400)

RACCOMANDATA

Alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via S. Nicola alla Dogana, 9 - 80133 NAPOLI

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sei posti di vice segretario aggiunto della carriera di concetto di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . del . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario della cassa delegato a ricevere la documentazione. Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate.

PROGRAMMA DI ESAME

1) PROVE SCRITTE

1) *Elementi di diritto privato*:

Diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia.
Diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione.

2) *Legislazione sociale*:

La legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato, gli Enti ausiliari, gli Enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale.
Le assicurazioni sociali; i soggetti delle assicurazioni sociali.
I mezzi finanziari delle assicurazioni sociali.
Le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono.
Il sistema assistenziale delle Casse marittime.
L'organizzazione strutturale e funzionale delle Casse marittime.

2) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) *Elementi di diritto amministrativo*:

Concetto del diritto amministrativo.
Le fonti del diritto amministrativo.
I soggetti del diritto amministrativo: soggetti attivi e soggetti passivi.
I rapporti di diritto amministrativo.
Gli atti amministrativi: nozione, requisiti ed efficacia, i vizi degli atti amministrativi e la loro sanabilità.
Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.
La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: organi e loro competenze.

b) *Elementi di diritto del lavoro*:

Le fonti e gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.
Costituzione o cessazione del rapporto; principali obbligazioni delle parti.

(6685)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di aiuto tecnico di 2a classe (geometri).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del reg. org. approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la delibera consiliare del 16 giugno 1969, con la quale è stato approvato il bando di concorso a otto posti di aiuto tecnico di 2a classe (geometri) dell'Istituto postelegrafonici;
Considerato che il prof. Belli Contarini Giuseppe, nominato membro della suddetta commissione, ha rassegnato le dimissioni;
Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione;
Vista la designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 11646 del 25 maggio 1970;

Delibera:

La nomina del prof. Del Buono Mario, ordinario di «Costruzioni» presso l'Istituto tecnico per geometri di via Valadier in Roma, in sostituzione del prof. Belli Contarini Giuseppe, dimissionario.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il presidente: FERRARI

(6742)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Aumento da nove a dodici del numero dei posti del concorso ad applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre stesso anno al registro n. 4, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1970, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Considerato che si sono verificate nuove vacanze nel ruolo di detta carriera;
Considerato che si è provveduto a coprire le aliquote dei posti riservati agli invalidi ed altri aventi diritto al collocamento ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 15 settembre 1969, di cui alle premesse, è così modificato:
E' indetto un pubblico concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 146 del 13 giugno 1970, per la presentazione al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, delle domande di ammissione al concorso, verrà a scadere trenta giorni dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Registro n. 3, *foglio n.* 314

(7069)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 settembre 1970, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono anche al posto di cui all'art. 2 del bando, avrà luogo presso il Ministero della pubblica istruzione nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, il giorno 10 settembre 1970, con inizio alle ore 8.

(6769)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 5, del 13 giugno 1970, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1968.

(7114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 febbraio 1966;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1970, prot. n. 160, del comune di Sacco, con la quale viene comunicato che l'ostetrica Rannisi Anna Maria non ha assunto servizio nel termine assegnatole;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Rannisi Anna Maria;

Considerato che l'ostetrica Landi Angela, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Landi Angela è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Sacco.

Il sindaco del comune di Sacco è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 22 giugno 1970

Il medico provinciale: GALLO

(6772)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7175 del 30 dicembre 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Modena, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maniscalco dott. Egidio, direttore di sezione della prefettura di Modena;

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Mauri prof. Carlo, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena;

Gibertini prof. Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Modena;

Mugnaini dott. Guelfo, medico condotto titolare del comune di Vignola.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Modena.

La commissione giudicatrice avrà sede in Modena e inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Modena, addì 2 luglio 1970

Il medico provinciale: RENZULLI

(6771)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 148 e n. 2412 rispettivamente del 14 gennaio 1969 e del 22 aprile 1969, con i quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1968;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1289 dell'8 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 12 maggio 1970;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Attademo Giuseppe	punti	158,137	su 240
2. Speziale Dino	»	152,038	»
3. Sposato Ernesto	»	148,500	»
4. Maletta Mario	»	132,906	»
5. Pancaro Luca Severino	»	132,450	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza ed agli albi pretori dei comuni di Acri, Altomonte, Laino Borgo, S. Fili e Scigliano.

Cosenza, addì 2 luglio 1970

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3795/1 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e sono nominati in prova per un biennio ufficiali sanitari dei comuni indicati a fianco di ciascun nominativo:

1) Attademo Giuseppe: Laino Borgo;
2) Speziale Dino: S. Fili;
3) Sposato Ernesto: Acri;
4) Maletta Mario: Scigliano;
5) Pancaro Luca Severino: Altomonte.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che in caso contrario saranno considerati rinunziatari.

Gli stessi, appena assunti in servizio, dovranno prestare dinanzi al medico provinciale di Cosenza, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza ed agli albi pretori dei comuni di Acri, Altomonte, Laino Borgo, S. Fili e Scigliano.

Cosenza, addì 2 luglio 1970

Il medico provinciale: DE PRISCO

(6748)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 904/U.V.P. in data 4 aprile 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Visto il proprio successivo decreto n. 2020/U.V.P. in data 24 aprile 1970, con il quale si apportavano variazioni al precedente decreto n. 904/U.V.P. del 4 aprile 1970;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto le segnalazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Campobasso e dell'ordine provinciale dei veterinari;

Visto, inoltre, il decreto n. 3307 in data 2 luglio 1970 del medico provinciale di Campobasso, relativo alla designazione del componente della commissione, di cui alla lettera *D*) dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1969, è costituita come segue:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Egidio dott. Raimondo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Marcato prof. Arnaldo, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Campobasso;

Astolfo dott. Nicola, veterinario condotto di Toro.

Segretario:

Palmieri dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso, a quello della prefettura e del comune capo consorzio interessato.

Campobasso, addì 2 luglio 1970

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

(6746)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.